Tribunale dell'Unione europea
COMUNICATO STAMPA n. 146/13
Lussemburgo, 12 novembre 2013

Stampa e Informazione

Sentenza nella causa T-499/10
MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt. / Commissione

Il Tribunale annulla la decisione della Commissione relativa all'aiuto di Stato che l'Ungheria ha accordato alla società petrolifera MOL

Non si rilevano elementi atti a dimostrare che detta società abbia beneficiato di un trattamento favorevole rispetto ai suoi concorrenti per quanto concerne il pagamento di tasse minerarie

La MOL è una società petrolifera e gassifera ungherese che estrae idrocarburi, in particolare, in Ungheria.

In forza della legge mineraria ungherese, le società minerarie in possesso di un'autorizzazione all'esercizio devono versare allo Stato una tassa mineraria per l'estrazione di idrocarburi, di petrolio greggio e di gas naturale. Fino al 2008 l'aliquota della tassa era fissata, in linea di principio, al 12% del valore della quantità dei minerali estratti.

Nel settembre 2005 la MOL ha chiesto la proroga dei suoi diritti minerari relativi a dodici giacimenti di idrocarburi oggetto dell'autorizzazione all'esercizio e il cui sfruttamento non era stato ancora avviato. Con un contratto stipulato nel dicembre 2005 la MOL e lo Stato ungherese hanno prorogato di cinque anni la data limite per avviare lo sfruttamento di tali dodici giacimenti e hanno fissato la tassa di proroga per ciascuno dei cinque anni, il cui importo in virtù della legge mineraria doveva essere superiore a quello della tassa di base, applicando aliquote comprese tra il 12,24 e il 12,6%. Inoltre le parti hanno esteso, per un periodo di quindici anni, l'applicazione di detta tassa a tutti i giacimenti della MOL il cui sfruttamento era già iniziato sulla base dell'autorizzazione all'esercizio (44 giacimenti di idrocarburi e 93 giacimenti di gas) soggetti a una tassa mineraria maggiorata. Il contratto ha poi previsto il versamento di una tassa eccezionale di 20 miliardi di fiorini ungheresi (circa 68 milioni di euro).

Nel 2007 la legge mineraria è stata modificata e l'aliquota della tassa mineraria è stata aumentata, in linea di principio, al 30% con effetto dall'8 gennaio 2008. Tuttavia, tale aumento non si applicava ai giacimenti della MOL, che restavano assoggettati alle aliquote fissate nel contratto del 2005.

Nel giugno 2010 la Commissione ha adottato una decisione [1] nella quale concludeva che la fissazione della tassa mineraria nei confronti della MOL nel contratto del 2005, unitamente all'aumento della tassa mineraria applicabile ai suoi concorrenti, costituiva un aiuto di Stato incompatibile con il mercato comune. Di conseguenza, la Commissione ha invitato l'Ungheria a recuperare presso la MOL tale aiuto, il cui importo era pari a 28 444,7 milioni di fiorini (circa 96,6 milioni di euro) per il 2008 e a 1 942,1 milioni di fiorini (circa 6,6 milioni di euro) per il 2009.

La MOL ha proposto dinanzi al Tribunale un ricorso di annullamento avverso la decisione della Commissione.

Con la sua sentenza odierna il Tribunale constata, anzitutto, che la legge mineraria consente a qualsiasi impresa del settore di chiedere la proroga dei propri diritti minerari su uno o più giacimenti la cui produzione non sia stata avviata nei cinque anni successivi al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio. In tale contesto, il Tribunale precisa che la circostanza che la MOL

[1] Decisione 2011/88/UE relativa all'aiuto di Stato C 1/09 (ex NN 69/08) a cui l'Ungheria ha dato esecuzione a favore di MOL Nyrt. (GU 2011, L 34, pag. 55).

sia stata l'unica impresa ad avere, effettivamente, stipulato un contratto di proroga nel settore degli idrocarburi non pregiudica tale conclusione. Infatti, tale circostanza può trovare una spiegazione nell'assenza di interesse da parte di altri operatori, e dunque nell'assenza di domande di proroga, o nell'assenza di accordi tra le parti sulle aliquote della tassa di proroga. Poiché i criteri fissati dalla legge mineraria per la conclusione di un contratto di proroga sono oggettivi e applicabili a qualsiasi operatore potenzialmente interessato che li soddisfi, **la conclusione del contratto del 2005 sulla base di tale legge non ha favorito la MOL rispetto ai suoi concorrenti.**

Del pari, il fatto che le autorità ungheresi dispongano di un margine discrezionale per determinare l'aliquota della tassa di proroga non significa che talune imprese potrebbero trarne un vantaggio concorrenziale. Infatti, un tale margine discrezionale può essere giustificato da diversi fattori, quali il numero di giacimenti prorogati e la valutazione della loro importanza rispetto ai giacimenti già messi in produzione. Il margine discrezionale conferito dalla legge mineraria consente dunque all'amministrazione di salvaguardare la parità di trattamento tra gli operatori a seconda che si trovino in situazioni analoghe o diverse, adeguando le proprie proposte sulle tasse minerarie alle caratteristiche di ciascuna domanda di proroga presentata.

Pertanto, non è illogico che l'aliquota della tassa di proroga ed, eventualmente, quella della tassa mineraria maggiorata – le quali si applicano, rispettivamente, ai giacimenti del cui sfruttamento è stato prorogato l'inizio e ai giacimenti già messi in produzione – siano più elevate quando il numero di giacimenti oggetto di proroga è significativo rispetto al numero di giacimenti già messi in produzione. Del pari, l'aliquota può essere meno elevata quando, come nel caso di specie, il numero di giacimenti oggetto di proroga rappresenta una minima parte dei giacimenti messi in produzione. A tal riguardo, tuttavia, il Tribunale osserva che **la Commissione non ha esaminato tale aspetto rilevante del contratto del 2005.**

Il Tribunale constata altresì che esistono altri contratti di proroga conclusi in Ungheria nel settore dei minerali solidi dei quali si sarebbe dovuto tenere conto nel valutare il contratto del 2005. Tuttavia, la Commissione non ha preso in considerazione tali contratti.

Inoltre, il Tribunale osserva che l'aumento delle tasse minerarie in virtù della legge mineraria emendata è avvenuto in un contesto di aumento dei prezzi mondiali del petrolio greggio, vale a dire indipendentemente dalla conclusione del contratto del 2005.

In tali circostanze, il Tribunale dichiara che l'analisi della Commissione non ha dimostrato che **il contratto del 2005 abbia conferito alla MOL vantaggi economici a scapito dei suoi concorrenti e, pertanto, annulla la decisione della Commissione.**

IMPORTANTE: Contro la decisione del Tribunale, entro due mesi a decorrere dalla data della sua notifica, può essere proposta un'impugnazione, limitata alle questioni di diritto, dinanzi alla Corte.

IMPORTANTE: Il ricorso di annullamento mira a far annullare atti delle istituzioni dell'Unione contrari al diritto dell'Unione. A determinate condizioni, gli Stati membri, le istituzioni europee e i privati possono investire la Corte di giustizia o il Tribunale di un ricorso di annullamento. Se il ricorso è fondato, l'atto viene annullato. L'istituzione interessata deve rimediare all'eventuale lacuna giuridica creata dall'annullamento dell'atto.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna il Tribunale.

Il testo integrale della sentenza è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia

Contatto stampa: Estella Cigna Angelidis ☎ (+352) 4303 2582